
ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il controllo degli impianti a combustione
alimentati con olio ^{EL} o gas e potenza termica pari o
inferiore ad 1 MW (18°-19° ciclo)

(del 05.09.2017)

art. 1 Base legale e principio

1. Il Municipio di Minusio istituisce sul proprio territorio giurisdizionale il controllo periodico obbligatorio degli impianti di combustione alimentati con olio ^{EL} o gas in ossequio a:

- > Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- > Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- > Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt) del 16 dicembre 1985;
- > Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 6 maggio 2015;
- > Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- > Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) del 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio ^{EL} o gas (TCC);
- > art. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- > art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- > Risoluzione governativa N° 4255 del 7 ottobre 2015 sul censimento degli impianti alimentati a legna, calorici ed energetici.

2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio ^{EL} (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari o inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa si fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'Allegato 1, punto 1.1, lett. b1) RLaLPAmb.

art. 2 Esecuzione dei controlli

L'esecuzione dei controlli è assegnata dal Municipio, mediante concorso pubblico, ad un controllore ufficiale in possesso della regolare autorizzazione rilasciata dal Dipartimento del territorio.

I risultati dei controlli vengono comunicati in forma scritta al proprietario dell'impianto all'atto del controllo stesso.

art. 3 Ciclo dei controlli

I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati. Ogni proprietario sarà avvisato almeno 15 giorni prima circa la data d'esecuzione del controllo obbligatorio del suo impianto.

art. 4 Obblighi del proprietario

Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantirne un corretto funzionamento ed un'adeguata manutenzione.

Esso deve in particolare:

- > consentire l'esecuzione dei controlli, l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi e manipolazioni connessi al controllo;
- > notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche sostanziali agli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti;
- > fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

La periodicità della pulizia della caldaia e della canna fumaria è regolata dalle vigenti normative cantonali in materia; Regolamento sugli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 (RICC).

art. 5 Categorie di impianti

- a) Categoria 1: impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio ^{EL} o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
 - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio
 - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio
 - bruciatore a olio ^{EL} aria soffiata a 1 stadio
- b) Categoria 2: impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio e/o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante
 - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante
 - bruciatore ad olio ^{EL} aria soffiata a 2 stadi o modulante
 - bruciatore sia olio ^{EL} che gas a 1 stadio
- c) Categoria 3: impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
 - bruciatore sia olio ^{EL} che gas a 2 stadi
 - bruciatore sia olio ^{EL} che gas modulante

- d) Categoria 4: impianti ibridi e di cogenerazione a gas (impianti di nuova generazione)
- e) Categoria 5: impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5.f "Direttive per i controlli della combustione") e i boiler (impianti soggetti ad un controllo "una tantum")

art. 6 Tariffe applicate

Le tariffe per il collaudo e il controllo periodico sono definite come segue:

- > impianti di categoria 1 fr. 100.00
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > impianti di categoria 2 fr. 110.00
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > impianti di categoria 3 fr. 150.00
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > impianti di categoria 4 e 5 fr. 110.00
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > per la registrazione dei dati della regolazione
(inserimento nel ConComDat) di una misurazione ufficiosa fr. 10.00

art. 7 Controlli supplementari

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 6.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a) TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5.2.c ROIAt).
4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 6 come descritto all'art. 10.4 delle Direttive per i controlli della combustione.

art. 8 Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto o un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza o impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

- > taxa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati fr. 50.00
- > taxa per richiami scritti in forma raccomandata fr. 10.00
- > taxa di supplemento a partire dal terzo appuntamento fr. 20.00

art.9 Censimento cantonale degli impianti

Il proprietario dello stabile, o un suo rappresentante, deve ritornare il formulario del censimento inviatogli per corrispondenza.

In caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse:

- > taxa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione fr. 120.00
- > taxa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati al sopralluogo fr. 50.00
- > taxa a partire dal terzo appuntamento fr. 20.00

art. 10 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- > taxa d'invio diffida per il mancato risanamento fr. 200.00
- > taxa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto fr. 150.00
- > taxa di messa fuori esercizio forzata fr. 350.00
- > taxa per la mancata presenza durante l'esecuzione fr. 150.00

art. 11 Debitore

1. Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dove è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.
2. La fattura con relativa polizza viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
3. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80.2 LEF.
4. È vietato l'incasso diretto della taxa di controllo da parte del controllore. Per l'incasso delle sue prestazioni il controllore consegnerà all'Ufficio comunale cassa e contabilità la lista dei controlli effettuati (bollettini).

art. 12 Incarico al controllore designato dal Municipio

Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune di Minusio.

L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione).

art. 13 Doveri del controllore

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali Enti.

art. 14 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

art. 15 Entrata in vigore

Per quanto non stabilito dalla presente Ordinanza fanno state tutte le altre disposizioni di Legge in materia.

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 895.1)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 06.09.2017 e il 06.10.2017